



ALLEGATO B alla Dgr n. 1505 del 29 ottobre 2015

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

E

REGIONE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, Padova, Bari e Foggia, il comma 459 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- per l'assegnazione dei finanziamenti statali di cui alla L. n. 311/2004 il competente Ministero delle Infrastrutture d'intesa con il Ministero dei Trasporti ha sottoscritto con la Regione Veneto in data 28.12.2006 un Accordo di Programma che prevede, per l'Ente Fiere di Verona, la realizzazione dell'intervento denominato "Raddoppio del parcheggio pluripiano in viale dell'Industria e realizzazione di passi pedonali a servizio del quartiere fieristico", prevedendo che fosse sottoscritto un apposito Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ente locale interessato;
- in data 21.05.2007 e in data 18.07.2008 la Regione del Veneto e l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona hanno, in base a quanto previsto nell'Accordo del 28.12.2006, sottoscritto appositi Accordi di Programma, ai sensi della L. n. 311/2004 e della L.R. n. 35/2001, al fine della realizzazione di interventi infrastrutturali atti a consentire, in tempi brevi, all'ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico esistente nonché alla realizzazione di nuove strutture e servizi di interesse generale, nello specifico, il raddoppio del parcheggio pluripiano esistente, in considerazione del crescente fabbisogno di parcheggi, e la realizzazione di due passi pedonali che permettono il collegamento del citato parcheggio pluripiano con il quartiere fieristico.
- con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1325 del 08.05.2007, successivamente modificata con atto deliberativo di Giunta n. 302 del 12.02.2008, si è provveduto a ripartire le risorse economiche, allo scopo destinate dalla L. n. 311/2004, in parti eguali tra il Comune di Padova e la Fiera di Verona, destinando agli stessi la somma di € 750.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per un importo complessivo di € 2.250.000,00;
- per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, Padova, Bari e Foggia, il comma 22 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato un'ulteriore spesa di 3 milioni di euro all'anno per quindici anni, quale limite di impegno, a partire dall'anno 2006;
- con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1499 del 17.06.2008 si è proceduto a ripartire in parti uguali le risorse economiche di cui alla Legge n. 266/2005 tra la Fiera di Verona ed il Comune di Padova, quale ente attuatore degli interventi a servizio della Fiera di Padova, precisamente € 750.000,00 all'anno per quindici anni alla Fiera di Verona ed € 750.000,00 all'anno per quindici anni al Comune di Padova per un importo complessivo di 22,5 meuro;
- in data 18.07.2008 la Regione del Veneto e l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona hanno sottoscritto apposito Accordo di Programma convenendo di procedere all'utilizzo delle risorse previste dalla L. 266/2005 quale integrazione del finanziamento di cui alla L. n. 311/2004, così come altresì previsto dalla D.G.R. n. 1325 del 08.05.2007, con assegnazione di priorità, anche in considerazione dell'entità delle risorse disponibili, all'intervento denominato "Raddoppio del parcheggio pluripiano in elevazione al servizio del quartiere fieristico" dell'importo di € 11.350.000,00;

- in data 16.12.2008, a seguito della firma a livello locale dell'Accordo di Programma per il finanziamento di cui alla L. 266/2005, si è proceduto alla stipula dell'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove le risorse certe per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Verona e Padova risultano essere pari ad € 3.000.000,00;
- in data 21.07.2009 con nota n. 72928 R.V. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'effettiva disponibilità di € 3.000.000,00, a valere sulla L. n. 266/2005, art. 1, comma 92, impegnando la relativa somma con D.D. n. 5121 del 19.12.2008 sul capitolo 7408;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 547 del 10.03.2009 si è proceduto alla ratifica degli Accordi di Programma di cui alla L. n. 266/2005;
- con nota n. 004045 del 27.07.2009 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, alla luce del contributo certo pari ad € 3750.000,00 (€ 2.250.000,00 L. n. 311/2004 + € 1.500.000,00 L. n. 266/2005), ha richiesto di rivedere la destinazione del contributo a favore di altro intervento, nello specifico l'acquisizione, dall'Amministrazione comunale di Verona, di aree limitrofe al quartiere fieristico da destinarsi a infrastrutture per la sosta e mobilità;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2158 del 16.09.2010 si è proceduto all'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona integrativo e modificativo degli Accordi intervenuti in data 21.05.2007 e 18.07.2008;
- In data 4.10.2010 la Regione del Veneto e l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona hanno sottoscritto il relativo Accordo di Programma;
- per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Padova e Verona, il comma 261 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha autorizzato un contributo di 4 milioni di euro per il finanziamento di interventi infrastrutturali per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota PG 44 TPL DIV. 1 del 28.09.2009 ha comunicato che i finanziamenti previsti per la Regione Veneto dalla legge n. 244/2007, ammontano a € 2.000.000,00 da ripartire fra le Fiere di Padova e di Verona;
- con deliberazione n. 3753 del 9.12.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto a ripartire le risorse economiche allo scopo destinate dalla L. n. 244/2007, suddividendole in parti eguali tra il Comune di Padova e la Fiera di Verona, in analogia ai precedenti contributi, approvando altresì i relativi schemi degli Accordi di Programma da sottoscrivere tra le parti;
- in data 15.12.2009 si è proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e l'Ente fieristico di Verona;
- in data 21.12.2009 si è proceduto alla firma dell'Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto;
- per potenziare la rete infrastrutturale e per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, la Legge 28 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 110 ha autorizzato un'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014;
- con nota protocollo n. 1630 del 20.03.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla Regione del Veneto la disponibilità finanziaria di € 5.000.000,00;
- con nota prot. n. 1212 del 10.07.2014 l'Ente per le Fiere di Verona ha trasmesso, a seguito di richiesta della Regione del Veneto - Sezione Infrastrutture avvenuta con nota prot. n. 174773 del 18.04.2014, una proposta di progetto relativa all'attuazione di un "Nuovo parcheggio pluriplano Re Teodorico", per un costo complessivamente stimato in € 12.600.000,00, richiedendo contestualmente la destinazione del contributo statale di cui alla Legge n. 244/2007, pari ad € 1000.000,00, al medesimo intervento;
- in data 28.07.2014 con nota prot. n. 321732 la Regione del Veneto - Sezione Infrastrutture, a seguito di proprio parere favorevole alla proposta formulata e a quanto richiesto dall'Ente fieristico, ha provveduto a trasmettere la documentazione al Ministero;
- in data 7.01.2015 con nota prot. n. 44 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso proprio parere favorevole a quanto proposto;
- con nota prot. n. 150001018 del 25.06.2015, a seguito dell'incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno, l'Ente fiere ha provveduto a formalizzare richiesta al fine dell'attribuzione dei finanziamenti di cui alle Leggi n. 311/2004, n. 266/2004, n. 244/2007 e n. 147/2013, per complessivi €

9.750.000,00, a favore dell'intervento denominato "Nuovo parcheggio pluriplano Re Teodorico" il cui costo, così come già precedentemente richiamato, risulta essere stimato pari ad € 12.600.000,00;

- la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno espresso, per quanto di relativa competenza, parere favorevole a quanto richiesto dall'Ente fieristico;
- le parti concordano nella necessità di realizzare infrastrutture per la mobilità a servizio del Polo Fieristico di Verona, dando priorità ad un complesso di interventi di potenziamento infrastrutturale;
- occorre procedere con l'opportuna urgenza del caso alla realizzazione degli interventi previsti attivando i finanziamenti statali con procedure idonee a raggiungere con celerità, efficacia ed efficienza gli obiettivi prefissati.

CONSIDERATO che si rende necessario altresì provvedere alla stipula del presente Accordo per impegnare la risorsa stanziata e individuabile in 5 milioni di euro per le annualità 2014 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona di cui al Decreto del 27.12.2013 n. 106303 del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che le parti concordano sulla opportunità di coordinare e ottimizzare le procedure finalizzate alla realizzazione di tutte le infrastrutture sopra indicate.

RITENUTO di dover procedere alla stipula di un Accordo di Programma Unificato, avente valore ricognitivo e sostitutivo dei precedenti Accordi sottoscritti ai sensi delle Leggi 311/04, 266/05 e 244/07;

RITENUTO di dover assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, la copertura necessaria alla liquidazione degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare;

VISTA la nota n..... del con cui il Direttore della Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delega il per la firma del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno, il giorno..... del mese di, presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Via Caraci, 36 - Roma

Tra

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nella persona del

Regione del Veneto nella persona di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art. 2 Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato a:

- a) effettuare una ricognizione puntuale delle opere da realizzare mediante la predisposizione di un Programma Unico di interventi completo di cronoprogramma e quadro economico
- b) rendere omogenee le regole relative alle modalità di erogazione delle risorse di cui alle Leggi nn., 311/04, 266/05, 244/07, 147/13;
- c) individuare le procedure per l'eventuale rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) armonizzare le clausole relative a obblighi e impegni giuridici sorti tra le parti per effetto dei singoli Accordi di Programma già sottoscritti;

- e) definire le modalità di monitoraggio dell'Accordo e di individuazione delle eventuali criticità sorte in fase di attuazione;
- f) definire i tempi di attuazione dell'intervento;

Art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo sostituisce le disposizioni contenute negli Accordi di Programma sottoscritti tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28/12/2006, 16/12/2008 e 21/12/2009 descritti in premessa, al fine di predisporre un testo Unificato atto a snellire e coordinare le relative procedure operative;
2. Il presente Accordo potrà essere sottoposto a revisione qualora si verifichi la disponibilità di ulteriori finanziamenti a favore della Fiera di Verona, per la realizzazione di interventi analoghi a quelli in oggetto, mediante la sottoscrizione di apposito Atto Integrativo al presente Accordo Unificato;

Art. 4 Programma dell'intervento da realizzare

1. L'intervento ammesso a finanziamento come individuati sulla base dell'Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Ente Autonomo Fiera di Verona (Soggetto Attuatore), prevede la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio del Polo fieristico di Verona, in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Legge, l'Ente ha programmato la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo parcheggio pluriplano Re Teodorico" il cui costo risulta complessivamente stimato in € 12.600.000,00.
2. E' riportato nell'Allegato 1, il quadro economico e relativo cronoprogramma.
3. L'intervento, oggetto del presente Accordo, sarà realizzato in coerenza con la tempistica riportata nel cronoprogramma allegato al presente atto, che si concluderà inderogabilmente entro il
4. Il quadro economico può essere rettificato in relazione agli eventuali ribassi di gara.
5. La Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dovrà trasmettere l'atto dell'Ente fieristico che accerti la copertura finanziaria per la parte eccedente alle risorse statali stanziare con Leggi n. 311/2004, n. 266/2004, n. 244/2007 e n. 147/2013.

Art. 5 Avvio e ultimazione lavori

Le parti concordano che l'opera di cui all'art. 3 dovrà essere avviata dall'Ente fieristico entro 18 mesi e ultimata entro 30 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo a livello locale tra Regione del Veneto e l'Ente fieristico. Eventuali proroghe, rispetto ai termini di cui al comma 1., su richiesta formulata dall'Ente Fiera (in qualità di Soggetto Attuatore), potranno essere concesse solo per motivi gravi ed imprevedibili, con Atto Dirigenziale adottato dalla Regione Veneto, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La mancata ultimazione dell'intervento nei termini al precedente comma 1, comporterà il definanziamento della quota parte di contributo non ancora utilizzata.

Art. 6 Fonti di finanziamento

Il presente Accordo di programma riguarda il finanziamento a favore della Regione del Veneto del contributo di euro 5.000.000,00 (inerenti alle risorse stanziare dalla legge 147/2013) per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Verona, nonché la riallocazione delle risorse di cui alle Leggi n. 311/2004, n. 266/2004, n. 244/2007, rispettivamente pari ad € 2.250.000,00, € 1.500.000,00 ed € 1.000.000,00, inizialmente destinate ad altro intervento.

Le parti interessate hanno la facoltà di reperire in qualsiasi momento altre risorse per cofinanziare le opere (altri contributi regionali, europei o da fondi propri).

Le risorse di cui alle Leggi nn. 311/2004, n. 266/2004, n. 244/2007 e n. 147/2013 sono da intendersi quale contributo dello Stato alla realizzazione dell'opera.

Art. 7 Modalità di erogazione e trasferimento delle risorse

1. Il contributo di cui alla Legge 147/2013 sarà erogato previa adozione di appositi decreti dirigenziali da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Le risorse di cui al precedente art. 6, sono erogate come contributo a favore della Regione del Veneto, la quale dovrà utilizzare dette risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo.

3. Le risorse di cui al comma 2 necessarie all'attuazione del presente Accordo, sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero dei Trasporti, con vincolo di destinazione alla Regione del Veneto. L'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero in favore della Regione del Veneto a valere sui conti di tesoreria destinati alla stessa con le seguenti modalità.

Le risorse di cui alla Legge 147/2013 saranno erogate:

- a) trasferimento a titolo di anticipazione, di risorse pari ad 50% entro 60 giorni dalla registrazione da parte dei competenti organi di controllo del provvedimento di approvazione dell'accordo integrativo;
- b) trasferimento dell'importo residuo in un'unica soluzione e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, sulla base dei documenti comprovanti il completamento dell'intervento;

4. Le parti danno atto che risultano invariate le modalità di erogazione delle altre linee di finanziamento di cui all'art. 4.

5. Il trasferimento delle risorse alla Regione Veneto avverrà su conti di tesoreria infruttiferi intestati alla stessa.

Art. 8 Utilizzo risparmi di spesa

I risparmi di spesa realizzati nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e contabilizzati a conclusione dell'intervento, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di eventuali penali, devono essere destinati alla realizzazione di nuovi e ulteriori interventi del sistema di accessibilità alla Fiera di Verona, previa stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 9 Integrazione del presente accordo

Le parti convengono che in caso di ulteriori finanziamenti, eventualmente disposti in favore della Fiera del Verona per la realizzazione di interventi analoghi a quelli in oggetto, possa procedersi attraverso la stipula di atti integrativi al presente Accordo di Programma.

Art. 10 Monitoraggio e controllo degli investimenti

1. Le parti si impegnano a istituire un sistema di monitoraggio avente le seguenti finalità:
 - a) verificare lo stato di attuazione dell'accordo e dunque degli interventi con cadenza trimestrale;
 - b) individuare eventuali criticità;
 - c) verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva, qualora lo ritenga opportuno o necessario, di effettuare controlli finalizzati alla verifica della realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo.
3. La Regione Veneto si impegna a trasmettere al Ministero, con cadenza semestrale, una completa e dettagliata relazione sull'andamento dell'intervento finanziato.
4. A fronte delle erogazioni di cui all'art. 7 del presente Accordo, la Regione Veneto trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti documentazione attestante l'avvenuto utilizzo da parte dell'Ente Fieristico delle risorse trasferite.

Art. 11 Rimodulazione della programmazione degli interventi

1. L'intervento di cui all'articolo 4 è rimodulabile a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nelle seguenti ipotesi:
 - a) Qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi nei termini e modi concordati;
 - b) Qualora per esigenze sopravvenute, e non prevedibili, si renda indifferibile la realizzazione di opere ed interventi in precedenza non previsti.
2. La rimodulazione, di cui al precedente comma 1, è resa operativa, su proposta della Regione Veneto, con Decreto Dirigenziale della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Il presente Accordo sostituisce i precedenti accordi sottoscritti tra le parti in data 28 dicembre 2006, al fine dell'utilizzo delle risorse di cui alla L. 311/2004, in data 16 dicembre 2008, al fine dell'utilizzo delle risorse di cui alla L. 266/2005 e in data 21 dicembre 2009, al fine dell'utilizzo delle risorse di cui alla L. 244/2007.

Art. 12 Rapporti con i terzi

La partecipazione finanziaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda esclusivamente il contributo alla realizzazione del Programma Unico degli investimenti e pertanto è esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estraneo ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

Art. 13 Periodo di validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, è da ritenersi valido fino al completo utilizzo delle risorse di cui al precedente articolo 6, anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo secondo quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 11 e non oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 5.
2. Le parti danno altresì atto che il presente Accordo è vincolante per le parti, ma risulterà attuativo solamente a seguito dell'impegno da parte del Ministero delle relative risorse di cui alla L. 147/2013.

ROMA,

PER IL MINISTERO

PER LA REGIONE DEL VENETO